

STATUTO

FISIOMEDICAL CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMIZIANO NA VIA NAZIONALE
DELLE PUGLIE 20

Numero REA: NA - 675106

Codice fiscale: 07893210638

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-07-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" all'atto n. 31981 di rep. e n. 12026 di racc.	
	<u>Statuto</u>	
	"FISIOMEDICAL CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	<u>Norme relative al funzionamento della società cooperativa</u>	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)	
	E' costituita con sede nel Comune di Comiziano (NA) la So-	
	cietà cooperativa denominata "FISIOMEDICAL CONSULTING SOCIE-	
	TA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per	
	azioni.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'assemblea	
	ordinaria, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e	
	rappresentanze tanto in Italia quanto all'estero.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	

	fine speculativo, di offrire tramite i propri soci servizi	
	socio-sanitari ed educativi di cui alla lett.a) dell'art.1	
	della legge 8 novembre 1991, n.381, anche per il tramite di	
	lavoratori svantaggiati indicati all'art.4 della legge pre-	
	detta.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto Sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	sopra definita, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento	
	delle seguenti attività:	
	- gestire stabilmente e temporaneamente, per conto proprio e	
	di terzi:	
	- attività e servizi di riabilitazione, centri specializzati	
	per trattamenti di fisiokinesiterapia, massofisioterapia,	
	riabilitazioni motorie e neuromotorie;	
	- l'organizzazione, gestione e predisposizione di mezzi, per-	
	sonale e servizi per trattamenti medici e chirurgici di qual-	
	siasi specie per la cura, la prevenzione e/o il trattamento	
	di tutte le patologie sia ambulatoriali che domiciliari;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializza-	
	zione e ricovero per anziani e/o handicappati ovvero per im-	
	migrati richiedenti asilo politico, malati psichiatrici, mi-	
	nori a rischio e donne soggette ad atti di violenza fisica	
	e/o psichica;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazio-	

	ne da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strut-	
	ture di accoglienza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro la quale opera al fine di renderla più consape-	
	vole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di per-	
	sone in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;	
	- attività di lotta alle discriminazioni sociali, razziali e	
	di genere attraverso la promozione delle pari opportunità con	
	riferimento a categorie di soggetti esclusi o svantaggiati a	
	causa di ragioni politiche, economiche, sociali, fisiche,	
	psichiche o familiari;	
	- gestione, organizzazione e predisposizione di mezzi e per-	
	sonale sanitario per cliniche, ospedali, rsa, centri medici,	
	poliambulatori e altre strutture sanitarie compresi, servizi	
	in essi integrati come mense, spacci, bar, servizi di puli-	
	zia, lavanderie, facchinaggio, guardiana, parcheggi;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria.	
	- corsi di formazione professionale per i terapisti della	
	riabilitazione in generale, infermieri e operatori socio-sa-	
	nitari;	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assisten-	
	ziali, sanitari, educativi, culturali e di animazione a favo-	

	re di singoli e della collettività nonché di progetti per il	
	recupero, l'assistenza o l'inserimento, anche lavorativo, di	
	minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà fami-	
	gliare o di persone svantaggiate, quali:	
	1) l'organizzazione e la gestione di strutture adibite	
	all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, so-	
	cio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giova-	
	ni, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;	
	2) l'organizzazione e la gestione di attività di animazione	
	per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immi-	
	grati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi cultu-	
	rali e ricreativi, feste e fiere;	
	3) l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'in-	
	fanzia, scuole primarie e secondarie , centri gioco, centri	
	ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e	
	ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione	
	e all'assistenza della prima infanzia e di: bambini, adole-	
	scenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di	
	minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico	
	sia extrascolastico;	
	4) Realizzazione di iniziative volte a contrastare qualsiasi	
	forma di violenza, e negazione dei diritti nei confronti del-	
	le donne e dei minori; promuovere l'esercizio dei diritti ci-	
	vili fondamentali; promuovere e tutelare i diritti dell'in-	
	fanzia e dell'adolescenza; favorire le valorizzazioni nel ri-	

	spetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere,	
	culturali ed etniche. In particolare essa individua quali am-	
	biti di intervento: l'attivazione e la gestione di centri an-	
	tiviolenza e di case di ospitalità per donne in difficoltà	
	che abbiano subito violenza e per i loro figli minori, case	
	rifugio per donne vittime di tratta.	
	5) l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione,	
	centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi sog-	
	giorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di	
	documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla for-	
	mazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore	
	in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;	
	6) l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case pro-	
	tette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni	
	altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domi-	
	ciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle	
	persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi	
	soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato socia-	
	le;	
	7) la gestione di servizi territoriali integrati per l'assi-	
	stenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a	
	favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e	
	soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto	
	delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono	
	in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, resi-	

	denze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allon-	
	tanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;	
	8) la gestione di attività complementari all'insegnamento a	
	favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stra-	
	nieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che rientrano	
	in Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	9) l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la pro-	
	mozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale,	
	all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei mi-	
	granti anche tramite azioni di mediazione interculturale,	
	sociale e dei conflitti;	
	10) gestione di strutture e progetti di accoglienza, prote-	
	zione e integrazione a favore di migranti, richiedenti prote-	
	zione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di sog-	
	giorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo	
	ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle	
	pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certifica-	
	zioni, titoli di soggiorno;	
	11) organizzazione e gestione di attività e servizi a favore	
	di persone in condizioni di detenzione o internamento in i-	
	stituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle mi-	
	sure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, al-	
	lo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;	
	12) organizzazione e gestione di attività e servizi di con-	
	trasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;	

	13) la promozione e la gestione di attività e servizi di na-	
	tura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educati-	
	va, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il re-	
	cupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle	
	persone disabili e in generale delle persone in condizioni di	
	bisogno o svantaggio;	
	14) l'organizzazione e la gestione di studi professionali sa-	
	nitari e/o parasanitari integrati con attività socio sanita-	
	rie e servizi socio sanitari territoriali, centri e presidi	
	ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale; con-	
	sultori familiari;	
	15) l'organizzazione e la gestione di centri di salute men-	
	tale, presidi di tutela della salute mentale: centro diurno	
	psichiatrico, struttura residenziale psichiatrica, gruppi ap-	
	partamento e/o strutturare residenziali a carattere comunita-	
	rio per persone a rischio psicosociale e/o in condizioni di	
	disagio relazionale;	
	16) l'organizzazione e la gestione di servizi trasporto e ac-	
	compagnamento di minori, persone diversamente abili e sogget-	
	ti svantaggiati con mezzi idonei;	
	17) l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezio-	
	ni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazio-	
	ne, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei	
	settori di intervento della cooperativa a favore dei soci,	
	dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle	

	prestazioni;	
	18) l'organizzazione e la gestione di attività di consulenza	
	a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi	
	sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenzia-	
	li,educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, im-	
	migrati e soggetti in difficoltà;	
	19) la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della ge-	
	stione di impianti e strutture sanitarie,educative, ricreati-	
	ve, culturali, formative e assistenziali;	
	20) organizzazione e gestione di servizi/sportelli informati-	
	vi di pubblica utilità quali centri per l'impiego, sportelli	
	di promozione turistica, punti informa giovani, sportelli di	
	informazione sociale e sanitaria per i cittadini, sportelli	
	di accoglienza per le persone migranti;	
	21) organizzazione e gestione di centri culturali di forma-	
	zione, produzione e ricerca e di sperimentazione espressive	
	ed artistiche, quali teatri, gallerie d'arte, biblioteche,	
	officine per giovani talenti, laboratori artistici sperimen-	
	tali, scuole di musica, ecc. con possibilità di residenze;	
	22) l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di	
	consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiet-	
	tivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi	
	di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni	
	personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e	
	culturali;	

	23) organizzazione e gestione di attività e servizi socio sa-	
	nitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di	
	bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di as-	
	sistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché	
	di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e	
	all'esclusione sociale;	
	24) l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali	
	ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle	
	problematiche educative, culturali e sociali, a carattere na-	
	zionale e internazionale;	
	25) la produzione e la diffusione, a fini didattici e docu-	
	mentaristici o in occasione di manifestazioni socio-cultura-	
	li, di materiale informativo e documentario;	
	26) la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enun-	
	ciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di	
	servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dal-	
	le leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con ammi-	
	nistrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie,	
	sociali e culturali pubbliche e private, con enti di forma-	
	zione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da	
	soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti	
	all'oggetto sociale;	
	27) la gestione di progetti educativo-didattici finalizzati	
	in particolare alla divulgazione culturale e scientifica,	
	all'educazione ambientale, all'educazione motoria e	

	psicomotoria.	
	28) Istituire organizzare e gestire, corsi di formazione pro-	
	fessionale, utilizzando anche finanziamenti privati, e/o sta-	
	tali, regionali, provinciali, degli enti locali e della Comu-	
	nità Europea, per formare lavoratori ovvero disoccupati, an-	
	che su committenza di enti e soggetti pubblici ed all'uopo,	
	stipulare relativi contratti o convenzioni in base alle nor-	
	mative vigenti;	
	29) programmazione, organizzazione e gestione di Corsi di	
	Formazione professionali conformi alla normativa nazionale e	
	regionale vigente	
	30) programmazione, organizzazione di Corsi di riqualifica-	
	zione professionale e/o di corsi di aggiornamento al fine di	
	garantire un'alta qualità delle prestazioni offerte sia ad	
	Enti pubblici sia ad Enti privati.	
	Per tutte le attività rientranti in quanto precedentemente	
	descritto, la cooperativa potrà stipulare contratti di rap-	
	presentanza, concessione, agenzia, deposito e partecipare a	
	tutti i tipi di gare di appalto con privati ed Enti Pubblici.	
	Per il conseguimento dell'oggetto, la cooperativa potrà com-	
	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria -	
	comunque non prevalente e non nei confronti del pubblico-,	
	nonchè:	
	a) - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	

	forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale;	
	b) - dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi eco-	
	nomici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	c) - concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qual-	
	siasi altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito	
	ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a fa-	
	vore di altre cooperative.	
	d) l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione (non fi-	
	nanziaria) sia come locatore che come inquilino di beni immo-	
	bili (anche posseduti quale utilizzatore a seguito di con-	
	tratti di leasing) e beni mobili, anche registrati, la stipu-	
	lazione di leasing immobiliari quali utilizzatori, la costi-	
	tuzione ed il trasferimento di diritti reali in relazione ad	
	essi;	
	e) il ricorso a qualsiasi forma di finanziamento passivo con	
	Istituti di credito, Banche, Società e privati, concedendo le	
	opportune garanzie reali e personali;	
	f) potrà avvalersi delle agevolazioni finanziarie previste	
	dalla normativa Nazionale, Europea e dagli Enti Pubblici	
	Territoriali sia sotto forma di contributi sia sotto forma di	
	finanziamenti.	
	La società avrà sede esclusivamente nel territorio del Mezzo-	

	giorno d'Italia e usufruirà dei benefici fiscali e creditizi	
	ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge per le società cooperative a mu-	
	tualità prevalente ex art. 2514 lettera b) e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	2) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	

	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori , vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori l'opera partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari , persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.	
	I Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie pro-	

	fessionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammi-	
	nistrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari pos-	
	sono essere utilizzate in misura complementare e non sostitu-	
	tiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professio-	
	nali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Possono essere soci società, associazioni ed enti che siano	
	in grado di concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio impre-	
	se in concorrenza con quella della cooperativa.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa.	

	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti	
	in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione al termine massimo di legge di 5 anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	
	ti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,	
	comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	

	ziale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari. In tale ipotesi si applicano i commi 2° e 3° del-	
	l'art. 11 del presente Statuto.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti necessari a	
	divenire socio ordinario.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo de-	
	ve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione, motivandola.	
	In tale ipotesi si applica il 6° comma dell'art. 7 ed il 2°	
	comma dell'art. 11 del presente Statuto.	

	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale e cittadinanza, se persona fisica;	
	ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di	
	costituzione e dati relativi all'iscrizione nel Registro del-	
	le Imprese competente se società;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle azioni che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nell'art. 43 del presente statu-	
	to.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomanda-	
	ta alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	

	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-	
	cietà o ente, compresa la perdita dei requisiti di cooperati-	
	va a mutualità prevalente.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere	
	al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo	
	art. 43.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	

	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	giorni per adeguarsi;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	e) manchi reiteratamente di partecipare o disertare senza giu-	
	stificato motivo espresso in forma scritta a cinque assemblee	

	consecutive;	
	f) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati infamanti.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione ai sensi dell'art. 43 del presente statuto, nel	
	termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del rito arbitrale, regolato dall' art. 43 del	
	presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote liberate, eventualmente rivalutate a nor-	

	ma del successivo art. 26, comma 4, lett. c), la cui liquida-	
	zione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in	
	cui si sono verificate le cause di scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, idonea documentazione, dalla quale risultino gli	
	aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	

	art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutua-	
	listica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da	
	penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento	

	danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai	
	limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 cia-	
	scuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari	
	a 20.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	

	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sov-	
	ventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordina-	
	ria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per	

	i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo i seguenti criteri:	
	- 1 voto per conferimento non superiore ad Euro 10.000 (die-	
	cimila);	
	- 2 voti per conferimento non superiore ad Euro 20.000 (ven-	
	timila);	
	- 3 voti per conferimento non superiore ad Euro 30.000 (tren-	
	tamila);	
	- 4 voti per conferimento non superiore ad Euro 50.000 (cin-	
	quantamila);	
	- 5 voti per conferimento superiore ad Euro 50.000 (cincuan-	
	tamila).	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	

	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-	
	l'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta a semplice	
	richiesta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione	
	delle azioni a norma del precedente articolo.	
	In merito alla disciplina del recesso dei soci sovventori si	
	richiama quanto su indicato al titolo III del presente statu-	
	to.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci operatori.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE	
	Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabili-	

	to dall'art. 5 della legge 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipa-	
	zione cooperativa, anche al portatore se interamente libera-	
	te, prive del diritto di voto e privilegiate nella riparti-	
	zione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore al valore contabile delle ri-	
	serve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ul-	
	timo bilancio certificato e depositato presso il Ministero	
	competente.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,00.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offer-	
	te, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavorato-	
	ri dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di par-	
	tecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rim-	
	borso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	
	nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei li-	

	miti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 22 (Assemblea speciale)	
	L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.	

	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci,	
	con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'ese-	
	cuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela	
	gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione coo-	
	perativa nei confronti della Società.	
	Art. 23 (Recesso)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai detentori di azioni di partecipazioni cooperativa, il di-	
	ritto di recesso spetta a semplice richiesta qualora sia de-	
	corso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dal-	
	l'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE - CAPITALE SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresen-	
	tati da azioni del valore nominale di Euro 25,00. La parteci-	
	pazione complessivamente detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	

	c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci, a qualunque titolo;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della Società.	
	Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione degli Amministratori.	
	In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali si ap-	
	plicano il disposto dell'articolo 2 della Legge 416/1981.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con let-	
	tera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente,	
	le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	

	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai	
	sensi del successivo art. 43.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	

	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	E' vietata la distribuzione degli utili sotto qualsiasi forma	
	nell'esercizio in cui sono riscossi i contributi previsti	
	dalla legge 250/1990 e successive modifiche ed integrazioni e	
	nei dieci anni successivi ai sensi della citata legge.	
	Art. 27 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	

	delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della	
	normativa vigente e fermi i limiti di cui all'art. 3 l.	
	250/1990.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici (mansioni ricoperte dal socio lavoratore e ore	
	e/o giornate di lavoro effettuate) intercorrenti fra la Coo-	
	perativa ed il socio stesso. All'uopo potrà essere predispo-	
	sto un apposito regolamento.	
	E' vietata la distribuzione di ristorni ai soci Cooperatori	
	nell'esercizio in cui sono riscossi i contributi previsti	
	dalla legge 250/1990 e successive modifiche ed integrazioni e	
	nei dieci anni successivi ai sensi della citata legge.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 28 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico;	
	c) il Collegio Sindacale, se nominato;	
	d) L'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 29 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea è effettuata, dall'Organo Am-	
	ministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo	
	indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del	

	territorio nazionale mediante avviso contenente il giorno,	
	l'ora, il luogo dell'adunanza, nonchè l'ordine del giorno,	
	inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei	
	soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adu-	
	nanza, con lettera raccomandata spedita al recapito del socio	
	che risulta dal libro soci, ovvero a mezzo di raccomandata	
	consegnata a mano e controfirmata, telefax o posta elettroni-	
	ca.	
	In tal caso l'avviso deve essere spedito al numero di tele-	
	fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico re-	
	capito che siano stati espressamente comunicati dai soci (e	
	che risultino dal libro soci) i quali dovranno confermare per	
	iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avvi-	
	so specificando la data di ricevimento.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il gior-	
	no, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)	

	L'assemblea:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;	
	3. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputa-	
	to al controllo contabile;	
	4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori ed ai sindaci;	
	5. approva i regolamenti interni;	
	6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	7. provvede alle modifiche dell'atto costitutivo e dello Sta-	
	tuto;	
	8. delibera in materia di ammissione, recesso ed esclusione	
	dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutuali-	
	stici con i soci, nel caso l'Organo Amministrativo sia costi-	
	tuito dall'Amministratore unico e non dal Consiglio di ammi-	
	nistrazione;	
	9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 29.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	

	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli ammi-	
	nistratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta.	
	Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi di-	
	ritto al voto, purchè non inferiori a due.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Sono salve le maggioranze diverse previste dalla legge.	
	Art. 32 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Per le designazioni di organi collegiali della Cooperativa si	
	applicano le disposizioni di cui alla Legge 416/1981.	

Art. 33 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione,

	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed	
	il loro numero sarà determinato di volta in volta prima	
	dell'elezione, ovvero, in alternativa, da un amministratore	
	unico.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori, con la tecnica del voto di	
	lista.	
	Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci al-	
	l'atto della loro nomina o dalla legge. In caso di nomina fi-	
	no a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli Ammi-	
	nistratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione ov-	
	vero giusta causa. E' ammessa la rieleggibilità.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 36 (Compiti degli Amministratori)	
	Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico è	
	investito dei più ampi poteri per la gestione della società,	
	esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal	
	presente statuto. Allo stesso è attribuita la competenza sul-	
	le materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del co-	
	dice civile.	
	Inoltre il Consiglio di Amministrazione individua e nomina i	
	Responsabili dei centri o delle strutture per le finalità di	
	cui all'art. 11 commi 3° e seguenti Decreto Legislativo	

	25/2008 e sue modifiche e integrazioni.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, entro 30 giorni dalla richiesta di questi ultimi, sulla materie oggetto della delega e più in generale delle implicazioni sull'andamento della gestione e sulle prevedibili evoluzioni.	
	Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera raccomandata o a mano, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	In caso di utilizzo di telefax o posta elettronica l'avviso deve essere spedito al numero, all'indirizzo di posta elettronica	

	tronica o allo specifico recapito che siano stati espressa-	
	mente comunicati dai soci (e che risultino dal libro soci) i	
	quali dovranno confermare per iscritto (anche con lo stesso	
	mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di	
	ricevimento.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgen-	
	za dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 39 (Compensi agli Amministratori)	
	I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministra-	

	zione e del comitato esecutivo sono stabiliti dall'assemblea.	
	Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da parte-	
	cipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sot-	
	toscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di particola-	
	ri cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consi-	
	glio di amministrazione, sentito il parere del collegio sin-	
	dacale, se nominato. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea	
	può determinare un importo complessivo per la remunerazione	
	di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di par-	
	ticolari cariche.	
	Art. 40 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione o l'ammini-	
	stratore unico ha la firma sociale e la rappresentanza lega-	
	le della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Egli	
	ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle	
	liti attive e passive riguardanti la società davanti a qual-	
	siasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque	
	grado di giurisdizione.	
	Laddove sia costituito il Consiglio di Amministrazione la	
	rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle de-	
	leghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati,	
	ed il Presidente del consiglio di Amministrazione è autoriz-	
	zato a:	
	a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Ammi-	

	nistrazione;	
	b) dare pratica attuazione alle delibere del Consiglio di am-	
	ministrazione;	
	c) riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pa-	
	gamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze;	
	d) esercitare la gestione dei conti correnti bancari e/o po-	
	stali, anche allo scoperto entro i limiti di fido, anche me-	
	diante emissione di assegni all'ordine di terzi su concessio-	
	ni di credito, nonchè la loro accensione od estinzione;	
	e) effettuare tutte le operazioni di pagamento e riscossione,	
	anche nei confronti di Enti ed Amministrazioni Pubbliche;	
	f) assolvere a tutti gli ulteriori compiti e/o poteri che il	
	Consiglio di amministrazione vorrà delegargli nei limiti pre-	
	visti dalla legge e dal presente statuto;	
	g) nominare direttori generali;	
	h) compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale;	
	i) conferire speciali procure, previa apposita delibera del	
	Consiglio di Amministrazione, per singoli atti o categorie di	
	atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'os-	
	servanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente o in man-	
	canza al Consigliere designato dal Consiglio.	
	Art. 41 (Collegio sindacale)	

	Il Collegio sindacale viene nominato con la tecnica del voto	
	di lista, se obbligatorio per legge o se comunque su decisio-	
	ne dei soci e si compone di tre membri effettivi, eletti dal-	
	la decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	Art. 42 (Controllo contabile)	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale o	
	da una società di revisione iscritta nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	L'assemblea dei soci può affidare il controllo contabile an-	
	che al collegio sindacale qualora nominato, che dovrà, in ta-	

	le ipotesi, essere composto interamente da revisori contabili.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo	
	di controllo contabile in un apposito libro, che resta depo-	
	sitato presso la sede della società.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 43 (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia compromettibile che dovesse insorgere	
	tra i soci, o tra i soci e la società, nonché quelle promosse	
	da e nei confronti degli amministratori, dei liquidatori e	
	dei sindaci, comunque relative al rapporto sociale sarà devo-	
	luta alla decisione di un organismo arbitrale composto da un	
	componente, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	10.000,00. Ai fini della determinazione del valore della con-	
	troversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osser-	
	vando i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di	
	procedura civile. Per le altre controversie, l'organo arbi-	
	trale sarà composto da tre componenti.	
	I membri dell'organismo arbitrale saranno egualmente nominati	
	dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura	
	competente nel luogo ove ha sede la cooperativa, che indivi-	
	duerà altresì chi degli arbitri designati svolgerà la funzio-	
	ne di Presidente del collegio.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	

	Il procedimento, rituale e di diritto, sarà condotto in con-	
	formità di quanto disposto dagli art. 806 ss. Cod. pro. Civ.	
	e dagli artt. 34 - 37 del D. Lgs. 5/2003.	
	Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	26, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	

	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	

49 di 49